



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

12 marzo 2020
Qebis



Prot. n. 1820/C2FIN/C9LAV

Roma, 12 marzo 2020

On. Prof. Francesco Boccia
Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie

Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali

ROMA

Gentile Ministro,

nella seduta odierna della Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano è stato approvato, oltre al parere sul decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, anche un documento riguardante le **“Misure derogatorie all’operatività degli adempimenti a carico dei CPI, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”**.

Certo che comprenderai la necessità di prevedere al più presto queste misure, La ringrazio e saluto cordialmente.

Stefano Bonaccini

All.to: c.s.

**Misure derogatorie all'operatività degli adempimenti a carico dei CPI, in
ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia alcuni ambiti prioritari di attenzione su cui occorre richiamare l'attenzione delle amministrazioni centrali affinché, in un frangente così delicato, l'impegno comune per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 sia accompagnato da alcune misure tese a circoscrivere e chiarire l'ambito di attività dei CPI, in ottemperanza alle nuove disposizioni restrittive introdotte dal DPCM 09 marzo 2020, nonché a concentrare gli sforzi delle amministrazioni regionali tesi al contrasto delle conseguenze economiche derivanti dalla crisi occupazionale ed al sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese coinvolte.

In particolare, alla luce di quanto disposto nel citato DPCM - che, nel sospendere ogni attività a carattere educativo, didattico e formativo in presenza, ordina che *“Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”* - le Regioni ritengono urgente e necessaria l'adozione, da parte del Ministero del Lavoro, di un apposito **provvedimento a carattere straordinario** che - per tutta la durata delle citate disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **sancisca una serie di misure derogatorie tese a diluire nel tempo ovvero a sospendere in via eccezionale gli adempimenti a carico dei servizi per l'impiego, connessi alla normativa in materia di servizi per il lavoro e di reddito di cittadinanza**. Nello specifico, si richiede per tutta la durata delle misure di contenimento epidemiologico disposte dal DPCM (compresa l'eventuale proroga delle stesse):

- la previsione di un termine di ulteriori 60 giorni aggiuntivi ai 68 giorni attualmente previsti per le persone che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e in possesso dei requisiti per la domanda di Naspi e di Discoll;
- la sospensione dei termini per la presentazione e la convocazione per la stipula del patto di servizio presso i CPI dei richiedenti NASPI di cui all'art. 20 del D. Lgs. 150/2015 e all'art. 4 del DM 4/2018;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego, ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5 e 5 bis del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della Legge 68/99;




- la sospensione di eventuali procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della Legge 56/87;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione delle operazioni di assegnazione e rilascio dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 9 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 e dell'ADR-CIGS.

Inoltre, sempre in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 marzo 2020, le Regioni stabiliscono concordemente di **sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurricolari**, che rappresentano una delle forme più diffuse ed efficaci di politica attiva del lavoro.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante - sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi delle attività oggetto del tirocinio stesso - consentano **una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda**, le Regioni concordano sulla possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità. I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione *on the job*.

Roma, 12 marzo 2020





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/31/CR5/C2-C7-C9-C10-C11-C13-C16

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9, RECANTE MISURE
URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Premessa

Preliminarmente, si segnala che il DL in esame circoscriveva alcuni interventi ai comuni individuati dall'Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, la c.d. "zona rossa" (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vò). Già superato dal **DPCM 8 marzo 2020**, con quello del 9 marzo 2020 il perimetro territoriale dell'emergenza è stato esteso a tutto il territorio nazionale determinando effetti giuridici differenziati sia per ambito temporale, sia per ambito territoriale che avranno un sicuro impatto sulle scelte sottostanti alle modalità di conversione dello stesso decreto-legge.

Più precisamente, alla luce della sequenza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alcune misure del DL attualmente in conversione potrebbero essere conseguentemente riformulate adeguando l'ambito di applicazione alla nuova ripartizione territoriale che ha dapprima superato la fattispecie della cosiddetta "zona rossa", poi quella della cosiddetta "zona arancione". In alternativa, si dovranno considerare le diverse situazioni giuridiche determinatesi con il combinato disposto delle previsioni dello stesso decreto legge 9/2020 e gli stessi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui le misure economiche individuate per i cittadini delle ex "zone rosse" avranno efficacia fino al loro superamento dell'8 marzo 2020.

A secondo della scelta operata a monte, cambia radicalmente il contesto in cui formulare il richiesto parere, soprattutto con riferimento ai fabbisogni finanziari per ciascuna misura e ai saldi complessivi del provvedimento.

D'altro canto, il contesto attuale impone un cambio di paradigma per il settore economico, per la tutela delle famiglie, per il rilancio delle imprese infrastrutturando il Paese a partire dalle seguenti considerazioni e alla luce dei seguenti emendamenti:

1. **Sostegno alla trasformazione digitale delle imprese.** Dopo industria 4.0 occorre investire sui seguenti due fronti:

a. **soft digital skills per tutti i lavoratori** e alte competenze digitali per la trasformazione digitale delle imprese;



- b. *e-commerce*, supportando le imprese, con un piano straordinario, a promuoversi e a vendere *on line*;
2. **Interventi di semplificazione e accelerazione a favore della realizzazione del Piano Banda Ultra Larga – FASE 1 Aree Bianche e FASE 2 Aree Grigie.**
- a. *per la FASE 1* occorre:
- i. **sbloccare** secondo criteri di urgenza i permessi da parte di ANAS, RFI, Sovrintendenze, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.;
- ii. **permettere** l'affidamento diretto dei servizi di progettazione a soggetto territoriale (*uno per regione*) da parte di Open Fiber (*occorre considerare che l'attuale società che progetta individuata con gara pubblica - è in stato fallimentare e ciò sta rallentando non poco i lavori*);
- iii. **accelerare** i necessari chiarimenti in ordine alla rete unica nazionale con la convergenza su di essa delle infrastrutture esistenti. Si tratta di una infrastruttura strategica per il Paese e, quindi, va deciso che dovrà essere una e una sola, in mani pubbliche e data in concessione;
- iv. **attivare** subito i fondi dei *voucher* per dare connettività alle scuole anche assegnandoli alle Regioni che si impegnano a realizzare i lavori in tempi stretti (*non con la modalità voucher ma con investimenti diretti della PA; il servizio in un secondo momento potrà essere gestito dal Consorzio GARR su mandato del MIUR*);
- b. *per la FASE 2* va, invece, chiesto all'EU di sbloccare in tempi rapidissimi la possibilità di intervenire sulle aree grigie utilizzando anche i fondi dei *voucher* previsti per cittadini ed imprese si tratta di una opportunità di investimento (posti di lavoro) e di competitività del sistema produttivo nazionale che è installato per la maggior parte nei piccoli e medi centri che sono oggi "aree grigie";
3. **Azione coordinata a livello nazionale per la transizione alla didattica digitale per tutte le scuole di ogni ordine e grado**, con formazione per i docenti e applicazione di modelli organizzativi e modalità operative omogenee su base regionale. Le scuole in questi anni hanno ottenuto tecnologie, connettività, formazione ma sempre in modo disomogeneo e non sempre con continuità. Serve assicurare che entro 12 mesi il sistema nazionale (su base regionale) sia pronto a gestire una formazione mista in tempi di normalità e totalmente digitalizzata in tempi di crisi. Nell'immediato servono *taskforce* regionali che supportino gli USR nell'accompagnamento e facilitazione all'uso delle tecnologie da parte dei docenti;
4. **Campagna nazionale per le competenze digitali e per la cittadinanza digitale** per ogni cittadino della Repubblica Italiana mediante occasioni di formazione su pochi basilari elementi di *soft digital skills* (*anche in integrazione e complementarietà con azioni rivolte alle imprese*). Dovrà essere un'Azione coordinata a livello regionale con le strutture della formazione professionale e/o con le scuole/università;
5. **Smart Working incentivato**, che richiede chiarimenti normativi e semplificazioni per poterlo estendere maggiormente. *In situazioni di emergenza nella P. A. deve essere attivato immediatamente e il dipendente deve poter utilizzare anche propri strumenti privati (es. personal computer, licenze programmi etc.)*. Occorre incentivare le amministrazioni per la creazione di *aree extranet* per rendere disponibili ai "*lavoratori agili*" i sistemi operativi che si utilizzano presso la propria amministrazione.
- In relazione a queste considerazioni, si esprime parere favorevole al DL 9/2020 condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti che possono essere inseriti individuando i provvedimenti normativi più idonei attesa l'attività di decretazione d'urgenza del Parlamento in questa fase emergenziale.**



INDICE

Emendamenti al DL 9/2020	5
Art. 8. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero	5
Art. 9 bis (Procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater del D.L.vo 502/92.)	6
Art.12 bis (Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)	7
Art. 12 ter - Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo	8
Art.12 quater (Tutela del risparmio)	9
Art 12 quinquies (Misure in ordine alle attività di recupero di tributi pregressi non versati di regioni ed enti locali)	10
Art. 15-bis (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI)	11
Art. 16 bis Provvedimenti urgenti in materia previdenziale – NASPI	12
Art. 17. Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna	13
Art. 20-bis Facoltà in merito all'utilizzo delle graduatorie vigenti	15
Art. 20 ter Utilizzo modalità autonome di espletamento concorsi	16
Art.24 bis (Prestazioni straordinarie in deroga alle previsioni della normativa vigente)	17
Art.24 ter (Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)	18
Art.24 quater (Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)	19
Art. 25. Fondo garanzia PMI	20
Art. 25 bis (Strumenti finanziari regionali)	21
Art. 29 (Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)	22
Art. integrazione l'art. 32 (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)	23
Art. 33. Misure per il settore agricolo	24
Emendamento all'articolo 34 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)	25
Articolo 35 bis (Variazioni al bilancio di previsione adottate in via di urgenza. Modificazioni all'articolo 51 D.Lgs. 118/2011.	29
Art. 35 ter (Accelerazione interventi e svincolo risorse)	30
Art. 35 quater (Rimodulazione della spesa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus)	31
Interventi strutturali	33
Art Esonero parziale pagamento contributi previdenziali aziende agricole	33
Art. Indennità lavoratori autonomi	34
Art.... Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali	35



Art. ... Agevolazioni per il mercato immobiliare.....	36
Art. Modifiche all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019	38
Art. ... Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese.....	39
Art. ... Misure straordinarie di sostegno per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.....	40
Art. Capitalizzazione delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche	41
Articolo Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune	42
Articolo Sospensione compensazioni registro debitori regionale e nazionale	43
Art..... (Salvaguardia dei bilanci regionali).....	44
Art. ... Integrazione del Fabbisogno sanitario nazionale.....	46
Art... (Integrazione finanziamento del Fondo Nazionale Protezione civile	47
Art. (Misura per l'accelerazione dell'erogazione del FNT)	48
Art.. – (Ripristino e incremento dotazione FNT)	49
Art... Istituzione Fondo ad hoc per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il TPL.....	50
Art... Cassa integrazione in deroga settore autoferrotranvieri.....	51
Art. Modifica all'art. 76 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”	52
Art.... Tariffe Tari anno 2020.....	54
Art.Settore enti gestori dei servizi socio-educativi e d'istruzione 0-6 anni.....	55
Art. ... Settore enti gestori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità	56
Art. ___ Problematica IVA sui Contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – art. 9, comma 4, L. 472/99 e successivo D.I. 22/12/2000 del Ministero dell'Interno e D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018.....	57



Emendamenti al DL 9/2020

Art. 8. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **nonché gli operatori del settore della Cultura e dello Spettacolo e le imprese esercenti attività Fieristica, ossia le società e imprese che forniscono servizi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e gli Organizzatori fieristici che operano sull'intero territorio nazionale**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 ~~aprile~~ **giugno** 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ~~in un'unica soluzione~~ entro il 31 maggio 2020, **anche attraverso modalità di dilazione dei pagamenti**. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, ~~la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020~~, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

3bis Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le imprese immobiliari che concedono in locazione immobili a finalità turistica, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è sospeso, per una durata di 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo o di prestito con scadenza non successiva la 31.12.2020 con corrispondente allungamento dei piani di ammortamento.



Art. 9 bis (Procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater del D.L.vo 502/92.)

1. I procedimenti amministrativi in capo alle Regioni relativi al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 8 bis del D.L.vo 502/92, all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'artt.8 ter e 8 quater del D.L.vo 502/92 sono sospesi per 30 giorni.

2. Per i procedimenti già in corso i termini per il rilascio del parere di competenza regionale e per la conclusione del procedimento sono differiti di 30 giorni.



AP

Art.12 bis (Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2021>>.

Relazione

Tale norma è necessaria per allineare al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31.12.2021 con il d.l. 162/2019, conv. in legge n. 8/2020, anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31.12.2018. Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31.12.2021, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

Non necessita di copertura finanziaria



Art. 12 ter - Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e delle leggi per l'esercizio provvisorio e utilizzo quota libera d'avanzo

1. Per le Regioni e le Province autonome i termini previsti dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono rispettivamente prorogati, per l'anno 2020, per il rendiconto al 30 giugno e al 30 settembre e per il bilancio consolidato al 30 novembre.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 anche prima dell'approvazione del rendiconto.
3. Le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio sono altresì prorogate di 90 giorni.

Relazione

Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni regionali chiedono al Governo la proroga di 60 gg dei termini di approvazione del rendiconto e, conseguentemente, del bilancio consolidato conseguentemente che non trovino applicazione nell'anno 2020 le misure sanzionatorie previste dal DL 113/2016, convertito dalla L. 160/2016 e successivamente modificato dalla L. 145/2018.

Si prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possano utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente accertato attraverso l'approvazione da parte della Giunta del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anche prima dell'approvazione del rendiconto.

Infine, si prevede altresì che le leggi regionali che autorizzano l'esercizio provvisorio siano prorogate di 90 giorni.



Art.12 quater (Tutela del risparmio)

"Sono prorogati i termini di 90 giorni il termine di presentazione delle domande al Fondo Indennizzo risparmiatori, fissato per il 18 aprile 2020 dall'art. 1, co.501 della L.30.12.2018, come integrato dall'art.1 co.237 della L.27.12.2109 n.160"

Relazione

Un gran numero di risparmiatori rischiano di non riuscire a concludere, entro il prossimo 18 aprile, le pratiche amministrative a causa della situazione di emergenza sanitaria creatasi.



Art 12 quinquies (Misure in ordine alle attività di recupero di tributi pregressi non versati di regioni ed enti locali)

1. Nell'anno 2020 non si dà luogo a recupero dei tributi regionali e degli enti locali, in scadenza nell'anno medesimo, che non siano già stati accertati con provvedimento divenuto definitivo o che non siano già stati affidati per la riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le mancate entrate sono coperte con trasferimenti erariali sulla base degli atti di recupero emessi, ma non notificati o postalizzati.

Relazione

Il comma è relativo **all'attività di sospensione dei termini**: attiene al versamento a cui sarebbe tenuto il contribuente e non si riferisce all'attività di recupero di competenza dell'Amministrazione.

In subordine

1. Nell'anno 2020 non si dà luogo a recupero dei tributi regionali e degli enti locali, in scadenza nell'anno medesimo, che non siano già stati accertati con provvedimento divenuto definitivo o che non siano già stati affidati per la riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le mancate entrate sono coperte con trasferimenti erariali sulla base degli atti di recupero emessi, ma non notificati o postalizzati.

2. Le attività di recupero dei tributi regionali e degli enti locali, in scadenza nell'anno 2020, sono sospese fino al 31 dicembre 2020; le medesime riprendono a decorrere dal 01 gennaio 2021, in deroga ai termini generali di prescrizione del diritto di credito tributario.

3. La sospensione dei termini di versamento dei carichi di cui all'art. 2 del DL 9/2020 affidati all'agente della riscossione o ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettere a e b di cui al D.Lgs. 446/1997 è estesa a tutti i soggetti aventi residenza o sede operativa in tutto il territorio delle regioni.



Art. 15-bis (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 04 marzo 2015, n. 22, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: “sessantotto” con le parole: ”centoventotto”;
- b) al comma 2 sopprimere le parole: “o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.

Relazione

Premesso

- che l'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2015 e la Circolare INPS n. 94/2015, punto 2.7 prevedono che l'indennità di disoccupazione NASpI spetta ai beneficiari a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, qualora la relativa domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
- e considerato che l'indennità di disoccupazione NASpI spetta agli aventi diritto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno e comunque entro i termini di legge (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 22/2015),

si propone di neutralizzare il “periodo di godimento”, nel senso di consentire ai beneficiari che hanno presentato la domanda NASpI entro il termine di decadenza dei 128 giorni, di ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto se la loro domanda è stata presentata entro o dopo i primi 8 giorni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Si consideri che attualmente non è materialmente possibile presentare la domanda di NASpI all'INPS tramite i Patronati o CAF, perché queste strutture, in ottemperanza alle disposizioni sul contenimento del diffondersi del Coronavirus, sono chiuse.



Handwritten signature or initials.

Art. 16 bis Provvedimenti urgenti in materia previdenziale – NASPI

1. Ai fini della prestazione di NASPI, ai lavoratori stagionali dei settori turistico-alberghiero e cultura e spettacolo che nell'anno 2020 siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni e non possano far valere, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, i requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, art.3, del d.lgs. n.22/2015, o che abbiano realizzato nell'anno 2020 un numero di giornate di lavoro effettivo inferiore a quello dell'anno 2019, sono riconosciuti, ai fini della prestazione di NASPI 2020, il numero di giornate di lavoro effettivamente svolte nell'anno 2019 ed il numero di settimane contributive dell'ultimo quadriennio, da essi già fatti valere per l'accesso, il calcolo e la misura della prestazione di NASPI liquidata per l'anno 2019.”

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a termine, la cui durata non sia superiore a sei mesi e la cui scadenza del contratto è avvenuta in data 23 febbraio 2020 o avverrà in data successiva e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Relazione

L'emendamento prevede una revisione della disciplina di accesso alla NASPI per renderne possibile la fruizione ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a termine.



RP

Art. 17. Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni ~~Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna~~ con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, **e ai datori di lavoro del settore dello spettacolo, sia privato che pubblico**, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di ~~un mese~~ **tre mesi**, e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. **Per il settore dello spettacolo i contratti di scrittura sono equiparati ai contratti subordinati.**

1 bis "Ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, si applica l'assegno ordinario di cui al comma 1 dell'art.13. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015".

1 ter "Ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Solidarietà di cui all'art.27 del decreto legislativo 148 n. 2015, si applicano le disposizioni del presente articolo".

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, **1 bis e 1 ter** i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di ~~un mese~~ **tre mesi**, a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo **tempestivamente** i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,



le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. ***I dati di monitoraggio forniti da INPS, costituiscono riferimento per le regioni per emettere i provvedimenti di cui al presente articolo.***

5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.



AP

Art. 20-bis Facoltà in merito all'utilizzo delle graduatorie vigenti

1. Vista la perdurante situazione di emergenza e la necessità di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, al fine anche di produrre risparmi nella spesa pubblica volti alla copertura delle esigenze economiche emergenti, è facoltà delle regioni che abbiano bandito, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, procedimenti concorsuali, avendo quindi già determinato il fabbisogno secondo le procedure previste, di procedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, alle assunzioni mediante lo scorrimento le graduatorie vigenti già esistenti, anche al di fuori del proprio comparto di appartenenza, di tutte le figure bandite fino alla completa copertura del fabbisogno determinato o all'esaurimento delle graduatorie medesime. È adottato come criterio di preferenza quello di prossimità territoriale tra l'Ente che attinge alle graduatorie e quello dal quale si attinge, anche fuori dal comparto di appartenenza. In assenza di tali provvedimenti ovvero in assenza di certificazione che attesti il completo esaurimento delle graduatorie disponibili per i profili professionali richiesti. “

Relazione

Si prevede la facoltà di poter attingere da graduatorie valide di altre amministrazioni.

Relazione tecnica

Non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che si tratta di assunzioni già programmate, sono previsti risparmi di spesa.



Art. 20 ter Utilizzo modalità autonome di espletamento concorsi

1. È data facoltà alla Regioni, in piena autonomia organizzativa, qualora le stesse abbiano già determinato il fabbisogno del personale secondo le procedure previste, anche nel caso in cui i concorsi siano stati già banditi, di effettuare o proseguire le procedure concorsuali per l'assunzione di personale ridefinendo la tipologia e la sequenza di prove, anche se già programmate e sospese, in modalità telematica, rispettando il principio di imparzialità di cui all'art. 97 comma 4, Cost., limitatamente al periodo di vigenza delle restrizioni imposte dai decreti della PCM in merito alle misure per contrastare la diffusione di COVID-19.



RP

Art.24 bis (Prestazioni straordinarie in deroga alle previsioni della normativa vigente)

1. Le prestazioni straordinarie, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al articolo 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, collegate alle attività derivanti dallo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 –, sono da considerarsi in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 e ai limiti previsti dalla normativa contrattuale di riferimento.

Relazione

L'intervento normativo permette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività collegate allo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, di utilizzare il personale per prestazioni straordinarie in deroga ai limiti della normativa vigente.



Art.24 ter (Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10% della propria dotazione organica.
2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10% di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30%, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un max di 7 giorni.
5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di Posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento.
6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.



MP

Art.24 quater (Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Relazione

L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolato di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

Non necessita di copertura finanziaria



Art. 25. Fondo garanzia PMI

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori ~~dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020~~ **individuati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e in favore delle piccole e medie imprese del settore dello spettacolo, con sede o unità locali ubicate nei predetti territori**, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato **e nel rispetto delle procedure previste nelle regioni nelle quali si applica la lett.r) dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.**

1 bis. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e nelle regioni il cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, per le operazioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (Operazioni finanziarie a rischio tripartito), l'importo dell'operazione finanziaria che accede alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione è elevato a 250.000 euro.

Relazione

La norma estende le agevolazioni di cui al c. 1 dell'art. 25 del DL 9/2020 a tutti i territori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19 come individuati nell'articolo 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Relazione tecnico-finanziaria

Con il D.L. 9/2020 è stato già previsto il rifinanziamento del Fondo per euro 50 milioni sul 2020 in considerazione dei maggiori oneri - sia per mancate commissioni di accesso in conseguenza della gratuità, sia per maggiori accantonamenti connessi alla deroga delle misure di copertura della garanzia - e della presumibile maggiore rischiosità delle operazioni. Stante l'allargamento della platea dei beneficiari si considera necessario un rifinanziamento per il 2020 di 300 milioni sul 2020 e 150 milioni sul 2021.



Art. 25 bis (Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

Relazione

L'articolo realizza una deroga ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

L'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità. L'articolo consente la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura "per competenza" all'operazione.

In tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso. Per poter incidere su queste problematiche, l'ordine di grandezza delle risorse pubbliche necessarie si prospetta infatti sin d'ora molto rilevante.



AP

Art. 29 (Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)

All'articolo 29 aggiungere il seguente comma 3:

“L'avvio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nella GU n. 89 del 12 novembre 2019, sarebbe dovuto avvenire entro la fine di marzo 2020, è posticipato al 15 maggio 2020. In considerazione dell'evolversi della situazione nazionale relativa all'emergenza COVID-19 il Governo si riserva la possibilità di rinviare a data successiva l'avvio del corso”.

Relazione

L'emendamento è stato proposto per tenere conto di due aspetti, alla luce della situazione di emergenza legata al COVID-19:

- Tutte le Regioni sono coinvolte nella gestione dell'emergenza e non son in grado di garantire, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'avvio delle attività formative (seminari e tirocini) entro i tempi previsti nel bando;
- I medici risultati vincitori ma non abilitati e non iscritti all'ordine, seppur autorizzati dal DL 9/2020 a frequentare il corso, non possono essere autorizzati a svolgere attività sanitarie in quanto privi di copertura assicurativa, impossibile da ottenere in assenza della abilitazione e iscrizione all'ordine.



AP

Art. integrazione l'art. 32 (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

È inserito il comma 2:

“2. Analogamente la validità dell'anno formativo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) autorizzati dalle Regioni viene salvaguardata in deroga a quanto stabilito dal capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.”



DP

Art. 33. Misure per il settore agricolo

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate ~~nei comuni individuati nell'allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020~~, **nel territorio nazionale** che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di ~~40 milioni~~ **100 milioni** di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Relazione

La norma estende quanto previsto dal DL a tutto il territorio nazionale.

Si stima una spesa di 100 mln



MP

Emendamento all'articolo 34 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

All'articolo 34 è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Si autorizzano inoltre le Regioni ad effettuare gli acquisti dei dispositivi di cui al comma precedente, in deroga alle normali procedure contabili, previa regolarizzazione delle spese mediante apposita delibera di giunta regionale entro i termini vigenti per le opportune variazioni al bilancio di previsione e comunque entro la chiusura dell'esercizio.”

Relazione

Da un punto di vista contabile nell'affrontare l'emergenza Regione per agire tempestivamente ha dovuto derogare ad alcune indicazioni espresse nei principi contabili.

Visto l'elevato importo delle operazioni autorizzate è pertanto opportuno inserire un comma che consenta una temporanea deroga al principio applicato della contabilità finanziaria in parziale analogia con quanto stabilito dal TUEL per i lavori di somma urgenza degli enti locali.

Relazione tecnico-finanziaria

le operazioni effettuate o da effettuarsi in deroga hanno tutte copertura finanziaria sul bilancio regionale 2020-2022.



Art. 34 bis (Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 10 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Relazione

La norma risulta indispensabile per soddisfare la totalità delle richieste sinora depositate nonché per le annualità successive al 2018. Si tratta di rimborsi dovuti che iniettano liquidità a favore di cittadini e imprese. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura nelle somme di contabilità speciale già trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

Non necessita di copertura finanziaria



Art.34 ter (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d)*,".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d)*";
- dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*".

Relazione

Nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Patrimonio Edilizio coinvolto dal Sisma del 2012 è rappresentato per più dell'80% da Beni Culturali, nello specifico chiese, castelli, palazzi, teatri, fortemente compromessi dagli eventi sismici.

Per diversi edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata di straordinaria importanza, quali torri medievali, palazzi di campagna, chiese e oratori appartenenti a complessi nobiliari che nel corso dei secoli hanno perso la loro funzione primaria, ma che rappresentano la storia del territorio colpito dal terremoto, non è stato possibile riconoscersi l'accesso ai contributi nell'ambito dei canali di finanziamento ad oggi previsti per la ricostruzione pubblica e privata.

Analogamente e per le medesime motivazioni vengono ricompresi anche gli immobili in cui sono svolte attività private senza scopo di lucro (sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose).

Attualmente tali interventi sono finanziati con le risorse di cui al *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, ma in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza, a tal fine vengono adeguate anche le previsioni del DL 74/2012.

Non necessita di copertura finanziaria



Art.34 quater (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)")

1. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa.

Relazione

In seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), sono stati concessi al Commissario delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni.

Ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Non necessita di copertura finanziaria

Testo coordinato della norma emendata:

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



Articolo 35 bis (Variazioni al bilancio di previsione adottate in via di urgenza. Modificazioni all'articolo 51 D.Lgs. 118/2011.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:

" 1 bis) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

1 ter) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata ".

Relazione

La norma propone di inserire nel decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) una disposizione che consenta alle Regioni, in analogia a quanto già previsto per gli enti locali ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di sussistenza di ragioni di urgenza - rispetto alle quali l'emergenza sanitaria in atto è drammatica esemplificazione - maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili. Invero la norma permette alle Regioni di adottare, nelle sole ipotesi di sussistenza di ragioni di urgenza che devono essere espressamente riportate nell'atto, variazioni al bilancio di previsione con parziale modifica del normale iter procedurale, ovvero tramite adozione da parte dell'organo esecutivo e successiva approvazione con legge da parte del Consiglio regionale, entro i successivi 60 giorni, pena la decadenza del medesimo atto.

Al pari degli enti locali, viene altresì disciplinata l'ipotesi di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, prevedendosi in tal caso che il Consiglio regionale sia tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Relazione tecnica

Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.



[Handwritten signature]

Art. 35 ter (Accelerazione interventi e svincolo risorse)

“Le Regioni sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse regionali, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.”



DB

Art. 35 quater (Rimodulazione della spesa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus)

1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2020 e 2021, è sospeso il versamento della quota capitale dei mutui e delle anticipazioni di liquidità contratti dalle Regioni a Statuto Ordinario ed aventi come controparte il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le quote capitale sospese, ivi compresa quella riferita all'articolo 44 comma 4 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono rimborsate nei due anni successivi a quello di conclusione del piano di ammortamento originario.
3. Le Regioni a Statuto Ordinario possono, altresì, rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'esercizio 2020 e 2021 dei mutui aventi come controparte soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento.
4. Il conseguente risparmio di spesa è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio, da approvarsi in via amministrativa in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le finalità stabilite dal presente decreto.
5. Con accordo tra le Regioni, da raggiungere entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento con intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni, possono essere attribuite quote di solidarietà alle Regioni maggiormente colpite.
6. Eventuali eccedenze di risparmio possono essere destinate all'abbattimento dei disavanzi pluriennalizzati.

Relazione

La norma prevede con riferimento agli esercizi finanziari 2020 e 2021, la sospensione del versamento della quota capitale dei mutui e delle anticipazioni di liquidità contratti dalle Regioni a Statuto Ordinario ed aventi come controparte il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre si prevede che possano essere rinegoziate le rate di ammortamento in scadenza nell'esercizio 2020 e 2021 dei mutui aventi come controparte soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449.

Il risparmio di spesa è utilizzato, previa variazione di bilancio da approvare in via amministrativa in considerazione dell'urgenza dei provvedimenti da adottare, per le finalità stabilite dal presente decreto.

Considerato il diverso impatto sulle Regioni, la norma demanda ad un accordo tra le stesse la possibilità di riconoscere una quota di solidarietà a quelle maggiormente colpite.

La norma consente, infine, l'utilizzo di eventuali eccedenze di risparmio, all'esito dell'attivazione degli interventi previsti dal decreto, per l'abbattimento dei disavanzi pluriennalizzati in conformità all'orientamento della Corte Costituzionale in materia.

Proposte di norme per semplificare la spesa e per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali

Art.

Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche agli enti che, in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 2, commi 46-48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la concessione di prestiti da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e di altre istituzioni finanziarie dell'Unione Europea.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Art.

1. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
2. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati agli investimenti per il rilancio dell'economia.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Art.....

All'art. 58 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Per le entrate a destinazione vincolate incassate ed accertate le correlate spese si intendono automaticamente prenotate. Le prenotazioni non decadono alla fine dell'esercizio.

La norma mira a conservare nel bilancio degli enti territoriali la copertura finanziaria delle spese da sostenere con risorse vincolate, senza scontare i vincoli di applicazione dell'avanzo ed i tempi delle reiscrizioni in bilancio.



Interventi strutturali

Art Esonero parziale pagamento contributi previdenziali aziende agricole

In tutto il territorio nazionale, alle imprese agricole iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

Relazione

La norma prevede agevolazioni alle aziende agricole. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si potrebbe stimare uno sgravio del 25%.

Relazione tecnica

Le aziende agricole di tutto il territorio nazionale, si possono stimare tra le 80.000 e le 100.000 (bisogna verificare i dati delle altre regioni) contando i dipendenti si potrebbero stimare 200.000 - 250.000 beneficiari.

I contributi agricoli unificati dipendono da ettari, età, zone. Stimando 1500 euro all'anno, il 25% è 375 euro che moltiplicato per 200.000/250.000 porta alla cifra di **75/95 milioni di euro.**



Handwritten signature or initials.

Art. Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nel territorio nazionale, alla medesima data è riconosciuto, ai sensi del comma 2, un bonus pari ad un massimo di 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2 Al fine di fruire del trattamento di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi al periodo di sospensione dell'attività, con le modalità definite dall'INPS. L'INPS determina l'importo del beneficio spettante in relazione alla durata della sospensione dell'attività e provvede all'erogazione, nei limiti di spesa indicati al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



MP

Art.... Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali

1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia.

2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.

Relazione

La norma intende equiparare il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, a quello del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) consentendo anche l'attivazione di interventi di controgaranzia da parte del FCG.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.



Art. ... Agevolazioni per il mercato immobiliare

1. Nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nel 2021 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale) con applicazione dell'aliquota del 21%.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è applicabile qualora nell'annualità 2020 risulti un contratto risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale e stipulato nuovamente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

3. La disposizione di cui al comma 1 è applicabile anche ai contratti stipulati nel 2020 solo a condizione che, cumulativamente:

a) il locatore li risolva anticipatamente rispetto alla scadenza naturale e li stipuli nuovamente con i medesimi soggetti e per lo stesso immobile riducendo l'importo del canone di locazione annuale almeno del 15%;

b) il locatario eserciti attività commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché attività artigianali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) dello stesso decreto legislativo, limitatamente a quelle che effettuano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Relazione

La norma intende da un lato agevolare l'occupazione di negozi e capannoni sfitti agendo sui proprietari immobiliari che possono per i nuovi contratti stipulati nel 2021 usufruire del regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, dall'altro intende aiutare anche i commercianti e gli artigiani locatari di negozi già in affitto (con contratti stipulati nel 2020) che possono godere di una riduzione del canone di locazione da parte del locatore che intenda utilizzare il regime della cedolare secca anche per contratti già in essere al 2020.

Relazione tecnico-finanziaria

La norma in esame dispone, per i nuovi contratti stipulati nel 2020, l'estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 senza limitazioni di superficie. Secondo la normativa vigente i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 concorrono alla formazione del reddito complessivo se non si opta per la cedolare secca. Al fine di stimare il fabbisogno finanziario è necessario recuperare i dati relativi all'ammontare dei canoni per nuovi contratti registrati nel 2019 da persone fisiche aventi per oggetto negozi o botteghe (categorie catastali C/1). A partire da tale dato, che i tecnici del MEF possono



AP

reperire dall'Agenzia dell'entrate a cui si presenta il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), stimando una adesione del 90% (quindi una convenienza ad optare per il regime della cedolare secca) e applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21%, si può stimare il valore in milioni di euro del recupero di gettito da cedolare secca. Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35% si deve poi stimare in milioni di euro una variazione di gettito IRPEF di competenza annua con una conseguente una perdita di gettito IRPEF, di addizionale regionale e comunale e di imposta di registro e bollo, calcolando quindi la variazione complessiva di gettito di competenza annua. Considerando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni e la validità della norma solo per i nuovi contratti stipulati nel 2020, si stima l'andamento finanziario (in milioni di euro).



RP

Art. Modifiche all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 30-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 sono aggiunte infine le seguenti parole: “,nonché nel territorio nazionale.”

2. Il comma 12 dell'art. 230-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 è sostituito dal seguente:

“12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”

Relazione

La norma intende estendere le agevolazioni già previste dall'art. 30-ter del DL 34/2019 per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti a tutti i Comuni il territorio nazionale, indipendentemente dal numero di abitanti stante le difficoltà economiche delle imprese artigiano, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio in conseguenza del Coronavirus.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattandosi di una agevolazione che rimborsa fino al 100 per cento dei tributi comunali delle imprese nell'anno di ampliamento di esercizi già esistenti o riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi le imprese che potranno beneficiarne saranno quelle che hanno ampliato o riaperto prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria e quelle che si troveranno in tali condizioni nel periodo giugno- settembre (ipotizzando che a giugno sia possibile cessare le misure dell'emergenza e considerata la scadenza per la presentazione dell'istanza al 30 settembre 2020). Gli oneri sono stati incrementati come indicato al comma 2: da 5 a 10 milioni di euro per l'anno 2020, da 10 a 20 milioni di euro per l'anno 2021, da 13 a 26 milioni di euro per l'anno 2022 e da 20 a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le stime sono fatte sulla base delle imprese interessate dalla norma che hanno avviato attività nel IV trimestre 2020 ipotizzando comunque una riduzione di tali numeri del 40 per cento stante il periodo di crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria.



Art. ... Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo 159/2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del dieci per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

Relazione

Le modifiche sono temporanee e finalizzate a semplificare i procedimenti di erogazione degli incentivi pubblici di valore inferiore a un milione di euro in un particolare momento di crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.



Handwritten signature or initials.

Art. ... Misure straordinarie di sostegno per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19


- 1. Alle imprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4/2013 e aventi sede operativa nei territori individuati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, che a decorrere dall'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato di almeno il 25% rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato resa ai sensi dell'articolo 46 del dpr 445/2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro sul 2020.*
- 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti del Fondo di cui al comma 2, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, salva decisione della Commissione Europea in base a notifica statale.*

Relazione

La norma intende sostenere le imprese che hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19.

Relazione tecnico-finanziaria

In base ai dati sul valore del fatturato delle imprese interessate dalla norma nel triennio 2017-2019 e sulla stima trimestrale del valore medio del fatturato (su cui si è proceduto a calcolare il 25% come lucro cessante) e considerando tra tutte, quelle dei settori che ad una prima analisi rientrano tra quelli maggiormente danneggiati dalle misure per il contenimento del Covid-19, si stima un fabbisogno finanziario di un miliardo di euro. L'indennizzo per lucro cessante sarà concesso nei limiti del Fondo.



Art. Capitalizzazione delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche

1. Al fine di supportare il settore fieristico e favorire la sua ripresa nel periodo successivo all'emergenza sanitaria Covid-19, le imprese aventi sede operativa sul territorio nazionale che non adottano i principi contabili internazionali nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo possono capitalizzare le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche imputandole forfettariamente nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi”.

Relazione

La norma intende supportare il sistema fieristico in questo momento di crisi conseguente alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19 consentendo temporaneamente alle imprese italiane che non adottano i principi contabili internazionali di capitalizzare le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche e, pertanto di non considerare il costo come una componente del reddito dell'esercizio di competenza, ma considerarlo come un elemento del capitale dell'impresa e portarlo in aumento del capitale. Si ricorda che la normativa europea (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispone che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. L'Italia ha recepito le disposizioni comunitarie con il D.Lgs. n. 38 del 2005. Di conseguenza l'ambito applicativo della norma in esame riguarda tutte le imprese escluse dall'applicazione obbligatoria dei principi internazionali.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.



Articolo Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, nei territori individuati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge 21 maggio 2019, n. 44, può essere elevato sino al settanta per cento."

Relazione

La norma intende anticipare la liquidità alle aziende agricole che usufruiscono dei pagamenti per gli aiuti diretti del primo pilastro della PAC (Fondo FEAGA). Finanziariamente si configura solo come un'anticipazione a luglio dei fondi che poi verranno rimborsati dalla UE a partire dal mese di ottobre/dicembre.



MR

Articolo Sospensione compensazioni registro debitori regionale e nazionale

1. Per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati concessi dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nei territori individuati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 non si applicano le compensazioni sul registro debitori regionale e nazionale previste dalla legge 33/2009 e dalla Legge 6 aprile 2007 n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10.

Relazione

La norma sospende per un periodo di 8 mesi il recupero di somme iscritte sul registro nazionale debitori o sul registro nazionale dovute dalle aziende agricole.

Le tipologie che si possono riscontrare sono:

- debiti Inps
- debiti quote latte
- debiti per contributi comunitari erroneamente erogati.

Relazione tecnico-finanziaria

Non vi sono oneri finanziari diretti ma vi sono da valutare profili di legittimità del mancato recupero relativamente a rilievi che potrebbero essere fatti da cortei dei conti nazionale o europea.



PM

Art..... (Salvaguardia dei bilanci regionali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, le minori entrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di tassa automobilistica e di manovre regionali all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF sono integralmente compensate. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 giugno 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle Autonomie speciali che finanziano il Servizio sanitario regionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio sono integralmente compensate le minori entrate in materia di tassa automobilistica, IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.
3. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

Relazione

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina minori gettiti per le regioni e province autonome in materia di tassa automobilistica e di manovre regionali all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

Si ricorda che il comparto regionale è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio e le regioni a statuto ordinario sono chiamate a produrre un avanzo oltre al pareggio per il 2020 di 837,8 milioni di euro a legislazione vigente mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono complessivamente agli obiettivi di finanza pubblica nel 2020 con 3.148 milioni di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali. Senza la compensazione di queste minori entrate non sarebbero in grado di rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs 118/2011 e dalle manovre di finanza pubblica.

Si sottolinea che tutte le regioni utilizzano le risorse della manovra regionale all'IRPEF e all'IRAP per il settore sanitario e in alcuni casi sono destinate completamente a coprire i piani di rientro in sanità.

Il sistema di finanziamento del servizio sanitario delle Autonomie speciali prevede che, attraverso le entrate fiscali che ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione), esse provvedono al finanziamento integrale, ad eccezione della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Esse non accedono al fondo di garanzia di cui al D.lgl. 56/2000, previsto per le oscillazioni di gettito IRAP destinato a coprire la spesa sanitaria. Pertanto l'emendamento si rende necessario a causa della prevedibile riduzione di gettito delle entrate dovuto all'emergenza COVID-19, che sono principalmente destinate a coprire la spesa sanitaria.



In alternativa al comma 2 per le RSO

Art..... (Salvaguardia dei bilanci regionali per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, le minori entrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del bilancio di previsione vigente sono integralmente compensate attraverso il minore concorso della finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 giugno 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

Relazione

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina minori gettiti per le regioni e province autonome. Si ricorda che il comparto regionale è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio e le regioni a statuto ordinario sono chiamate a produrre un avanzo oltre al pareggio per il 2020 di 837,8 milioni di euro a legislazione vigente mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono complessivamente agli obiettivi di finanza pubblica nel 2020 con 3.148 milioni di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali. Senza la compensazione di queste minori entrate non sarebbero in grado di rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs 118/2011 e dalle manovre di finanza pubblica. Si sottolinea che tutte le regioni utilizzano sono assoggettate al prelievo per il concorso alla finanza pubblica.

Art. ... Integrazione del Fabbisogno sanitario nazionale

1. Per l'anno 2020 il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1 miliardo di euro.
2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

Relazione

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 dispone all'art.17 la copertura finanziaria delle misure previste agli articoli 1, commi 1, lettera *a*) e 6, 2, 5, e 8 attraverso la riduzione del fabbisogno sanitario nazionale. L'emendamento mira a ripristinare il finanziamento originale del fabbisogno per l'anno 2020 appena confermato dalla legge di bilancio 160/2019. Nell'attuale situazione emergenziale si ritiene prioritario il mantenimento del livello di finanziamento del FSN a disposizione delle regioni nell'importo previsto ante DL 14/2020. All'onere si provvede mediante l'utilizzo della flessibilità del deficit richiesto all'UE.



PP

Art... (Integrazione finanziamento del Fondo Nazionale Protezione civile

1. Per l'anno 2020 il livello di finanziamento del Fondo Nazionale Protezione civile è incrementato di 150 milioni di euro.
2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

Relazione

Si ritiene necessario incrementare le risorse per il FNPC in quanto le funzioni svolte non sono sovrapponibili ma accompagnano quelle sanitarie.



[Handwritten signature]

Art. (Misura per l'accelerazione dell'erogazione del FNT)

1. All'art.27, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "*con cadenza mensile*" sono sostituite con "*in un'unica soluzione entro il mese di maggio.*"

Relazione

Al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in previsione di un'inevitabile riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, stante l'attuale emergenza sanitaria in atto, viene proposta l'erogazione in unica soluzione, al netto delle eventuali quote già erogate, del riparto tra le regioni, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'art. 27, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Infatti, il comma 4 dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017 stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 82 del 05/03/2019 prevedeva che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento, da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo.

Relazione tecnico-finanziaria

Il comma dell'articolo proposto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 2020-2022.



Art.. – (Ripristino e incremento dotazione FNT)

“La dotazione del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all’art. 27 DL 50/17 e ss.mm., è incrementata di 58 milioni di euro per l’anno 2020; di 60 milioni di euro per l’anno 2021; di 70 milioni per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. “

Relazione

Il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo, visto l’impatto che la riduzione ha avuto sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico di tutte le Regioni e, in particolare, per le Amministrazioni che non sono in grado di sostenere il taglio con risorse proprie, con effetti negativi sulla quantità e qualità dei servizi offerti e il rischio di un incremento delle tariffe, al fine di garantire l’equilibrio economico dei contratti di servizio. Inoltre, è necessario garantire quella certezza delle risorse, più volte richiesta, indispensabile per un regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.



Art... Istituzione Fondo ad hoc per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il TPL

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale compresi i territori delle autonomie speciali e al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del settore, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei proventi da traffico registrati a decorrere dall'inizio delle restrizioni imposte alla circolazione delle persone in tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 1.

Relazione

La proposta è formulata in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e socio-economica, che sta già avendo effetti fortemente negativi sul settore del trasporto pubblico locale e regionale, visto il consistente calo della domanda di trasporto (alcune Regioni denunciano un decremento pari al 50- 60% dei passeggeri) e conseguente riduzione dei proventi da traffico, per ora non ancora quantificabili con precisione. Considerato che la situazione non migliorerà nell'immediato e che l'impatto della crisi, con le sempre crescenti limitazioni poste alla circolazione delle persone, farà sentire i suoi effetti negativi, anche sul fronte occupazionale, non solo nell'immediato ma soprattutto nel medio-lungo periodo, si ritiene assolutamente necessario prevedere risorse *ad hoc* per coprire i mancati introiti tariffari delle aziende di TPL, scongiurando il loro fallimento e garantendo il ripristino dei servizi al termine dell'emergenza.



RP

Art... Cassa integrazione in deroga settore autoferrotranvieri

“All’art. 17 del DL n. 9/2020:

- estendere l’applicabilità a tutto il territorio nazionale, in linea con il DPCM 9 marzo 2020;
- estendere la durata della cassa in deroga da uno a tre mesi;
- prevedere l’applicabilità dell’istituto anche al settore degli autoferrotranvieri, in caso di esaurimento della dotazione patrimoniale in capo al Fondo di Solidarietà, istituito con decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e ss.mm.”

Relazione

Il settore autoferrotranvieri usufruisce solo di un Fondo di solidarietà. Si ritiene opportuno, in considerazione del rischio reale di sempre maggiori sospensioni o riduzioni del rapporto di lavoro, prevedere la possibilità, anche per tale settore, di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga nell’ipotesi di esaurimento del Fondo di Solidarietà.



[Handwritten signature]

Art. Modifica all'art. 76 "Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale"

All'art. 76 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) è aggiunto il seguente comma:

"2. Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la disposizione di cui al comma precedente si applica dal 1 gennaio 2021 anche per i veicoli di categoria euro 3.

Relazione

L'articolo 76 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. La proposta intende rinviare di un anno l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli euro 3, unificandola al termine previsto per gli euro 4, così da rendere coerente tale tempistica con quella di acquisizione di nuovo materiale rotabile da parte delle Regioni e PA con le procedure attualmente in atto.



MP

Art.....Modifica del Fondo Sviluppo e Coesione per la Sicilia

1. L'importo di 140 milioni del Fondo per lo sviluppo e coesione - Programmazione 2014-2020 della Regione siciliana, utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 881 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rimpinguato e destinato a sostegno delle piccole e medie imprese aventi sede in Sicilia per misure di accesso agevolato a linee di credito a breve termine per l'allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti.

2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 881 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come integrata dall'articolo 881-bis, di cui al comma 3 lettera a) dell'articolo 38-quater, comma 3, lettera a), del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno n. 58, dispone che *“Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2010-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue”*.

In attuazione della citata norma, la dotazione FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana dovrebbe essere ridotta di 140 milioni di euro. Le risorse FSC 201-2020 del Patto pertanto da 2.330,40 milioni di euro, di cui 2.320,40 assegnate con delibera CIPE n. 26/2016 e 10 milioni con delibera CIPE n. 14/2019, in 2.490,4 milioni di euro.

La regione Siciliana in ragione della gravissima situazione economica derivante dall'epidemia COVID-19 ed in linea con l'Accordo ABI – Associazioni di categoria del 6 marzo 2020, chiede che le risorse FSC in questione siano rimpinguate con il vincolo di destinazione al sostegno finanziario delle imprese con sede in Sicilia per operazioni di accesso agevolato a linee di credito a breve termine e per sostenere un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, nel limite delle risorse disponibili, pari ad 2.190,4 milioni di euro, previo accordo con il Dipartimento e sentito il Comitato d'indirizzo del Patto stesso, è tenuta a riprogrammare gli interventi all'interno delle Aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25/2016.

Tale riprogrammazione verrà successivamente trasmessa all'attenzione del CIPE per la relativa Presa d'atto ai sensi della già citata norma.

Nelle more della riprogrammazione del Patto da parte della Regione Siciliana, nei limiti delle risorse disponibili, al fine di rideterminare il valore FSC 2014-2020 assegnate alla Regione Siciliana in 2.190,4 milioni di euro.



Handwritten signature or initials.

Art.... Tariffe Tari anno 2020

«In deroga all'articolo 1, commi 653 bis, 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva approvate per l'anno 2019 si applicano automaticamente per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Le prescrizioni di cui alle delibere n. 443 e n. 444 del 2019 emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, trovano attuazione a decorrere dall'anno 2021. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono con delibera della Giunta Comunale, o di altro soggetto eventualmente competente, differire la scadenza di pagamento della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020, ovvero rateizzare l'importo dovuto nel biennio 2020-2021, anche con riferimento alle sole categorie di contribuenza maggiormente penalizzate dall'emergenza derivante dal COVID-19».

Relazione

La proposta permette di non dare immediata attuazione al nuovo sistema di regolazione dei rifiuti avviato con l'attribuzione all'ARERA dei relativi poteri (co. 527 della legge n. 205/2017) con l'emanazione delle prime deliberazioni da parte della stessa ARERA concernente la determinazione dei costi efficienti massimi del servizio rifiuti (del. n. 443 del 31 ottobre 2019) e la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (del. 444 del 31 ottobre 2019).

L'applicazione delle stesse tariffe deliberare per il 2019 anche per il 2020 rappresenta una necessaria semplificazione sia a causa delle diffuse criticità registrate nell'applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) sia nelle difficoltà operative, anche di adunanza degli organi collegiali, che i Comuni stanno affrontando con l'emergenza derivante dal COVID-19, che impone di impiegare tutte le risorse nella gestione delle attività di assistenza alla popolazione.

L'emendamento prevede poi che l'eventuale scoperta dei costi derivante dall'applicazione di tariffe che non hanno garantito la loro copertura integrale, così come richiesto dall'art. 1, comma 654 della legge n. 147 del 2013, sia ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Si prevede, infine la possibilità per il Comune sia di differire il pagamento della Tari 2020 sia di prevederne un pagamento rateizzazione nel biennio 2020-2021.



Art.Settore enti gestori dei servizi socio-educativi e d'istruzione 0-6 anni

1. Al fine di sostenere le scuole paritarie d'infanzia ed i servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati non profit che esercitano la pubblica funzione di istruzione ai sensi e per gli effetti della legge n. 62 del 10 marzo 2000 "*norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette delle famiglie che costituiscono larga parte del finanziamento delle scuole, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore delle scuole paritarie e riferite ai costi del personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia.



Art. ... Settore enti gestori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità

1. Al fine di sostenere gli enti erogatori dei servizi assistenziali e socio-sanitari rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità che, a seguito della sospensione delle attività disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette riconosciute in via ordinaria dalle amministrazioni pubbliche, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore degli enti erogatori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità e riferite al personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi.

Art. ____ Problematica IVA sui Contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – art. 9, comma 4, L. 472/99 e successivo D.I. 22/12/2000 del Ministero dell'Interno e D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018.

Con le modalità stabilite dal comma 4, art.9 della L.472 del 7/12/1999 “*Interventi nel settore dei trasporti*” e dal successivo D.M. 22/12/2000 è rimborsato alla Regione Siciliana l'onere relativo all'IVA, nella misura del 10% del corrispettivo di cui al Contratto di servizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Relazione

L'art. 3, comma 1 dell'Accordo di programma - stipulato in data 26/11/2014 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, disciplinante il trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 422/97 e dell'art. 1 del D.P.R. 1113/1953 - quantifica le risorse da trasferire annualmente alla Regione, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, precisando, al terzo comma, che **detto importo è al netto dell'IVA, pari al 10% dei corrispettivi da liquidare all'impresa ferroviaria per ciascuna annualità.**

L'art. 3 del D.I. 22/12/2000 individua i maggiori oneri in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale nell'Imposta sul Valore Aggiunto alla quale sono soggetti i Contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e prevede che la stessa IVA sia rimborsata dallo Stato, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 4 della L. 472/1999, con le modalità di erogazione e la tempistica previste dall'art. 4 dello stesso D.I.

Considerato che, a partire dall'anno 2017, cambia lo scenario normativo con il D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018 (lettera a-bis) che modifica il DPR 1074/65 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia finanziaria*”, occorre dare piena attuazione al diritto della Regione Siciliana a ricevere il rimborso di quanto spettante relativamente ai maggiori oneri sostenuti per adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai Contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Roma, 12 marzo 2020

